

CODICE DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE DI SOCIOTERAPEUTA

PREMESSA

Art.1

Il concetto di Socioterapia nasce da una riflessione sulla professione del sociologo, sulla specificità delle sue conoscenze e sul possibile utilizzo di queste ultime come contributo in una dimensione socio-terapeutica rivolta al disagio di origine sociale, ai problemi di natura comunicativa/relazionale, alle dis-funzioni socio-comportamentali derivanti da una non adeguata e/o difficoltosa decodifica/compressione di sé e dell'ambiente in cui ci si trova ad agire.

Alla base della nostra proposta in quanto sociologi, c'è il porre come oggetto precipuo di studio, di ricerca, di consulenza, di progettazione, di analisi e valutazione empirica il tessuto comunicativo che connette singoli, aggregazioni di singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni sociali.

Tale tessuto comunicativo viene da noi interpretato fenomenologicamente come la fonte della conoscenza sociologica e come il destinatario della stessa: da qui il contributo per l'intervento sia conoscitivo che terapeutico, sociologicamente inteso, sulla rete di rappresentazioni dei singoli, in quanto tali, e sulla loro dimensione relazionale, che costituisce il nucleo fondante la socioterapia.

Da queste premesse e sulla base di un'attività di ricerca universitaria, di formulazione teorica, e di verifica della stessa grazie a un'esperienza empirica pluri-decennale di tale pratica socioterapeutica finalizzata al superamento delle situazioni di disagio dei singoli, si delinea la figura del socioterapeuta, come professionista considerato competente ad operare utilizzando gli strumenti propri della sociologia e della socioterapia come disciplina scientifica per ovviare alle situazioni di disagio delle persone al fine del raggiungimento di situazioni di agio

INTRODUZIONE

Art.2

Il **Codice Deontologico** costituisce l'insieme dei principi e delle regole che ogni socioterapeuta ha l'obbligo di rispettare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della propria professione; tali principi e tali regole valgono per il socioterapeuta in qualsiasi ambito e ruolo svolga le attività specifiche della propria professione, si tratti sia di contributi di natura sociologica e comunicativa per l'attività terapeutica sulla rete di rappresentazioni posseduta dai singoli in quanto tali e nella loro dimensione relazionale, sia di attività di Mediazione Familiare, Sociale e Culturale, sia di attività di ricerca, consulenza, comunicazione, progettazione, valutazione empirica, insegnamento, praticate sia in modo autonomo e libero professionale, sia all'interno di organizzazioni pubbliche o private.

Tali principi e regole costituiscono un indispensabile strumento per un controllo delle attività svolte dal socioterapeuta, fornendo una garanzia per tutti coloro si rivolgono a lui, in quanto professionista, sia per un intervento socio-terapeutico - inteso come intervento finalizzato alla definizione/ri-definizione, o recupero, di una propria dimensione comunicativa/relazionale utile al raggiungimento del proprio ben-essere, al riconoscimento di sé nella società complessa, ed al contributo il superamento di situazioni di disagio comportamentale ed esistenziale; sia per un intervento di mediazione familiare, sociale e culturale; sia per una riflessione analitica e conoscitiva su se stessi, sul proprio ambiente, sulla propria cultura antropologicamente intesa, per imparare ad assumere decisioni, per risolvere problemi o per esigenze educative e di conoscenza.

COMPITI, DOVERI, RESPONSABILITÀ

Art.3

La professione del socioterapeuta si esplica sulla base di una conoscenza e di una pratica scientifica consolidate, ed utilizza riferimenti teorici, metodi di indagine e di intervento sia classici della sociologia che di formulazione propria, per operare sul tessuto comunicativo che caratterizza le persone sia come singoli, che come aggregazioni di singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni sociali.

La professione del socioterapeuta ha come scopo fondamentale quello di intervenire nel momento in cui il singolo come tale, o all'interno di aggregazioni di singoli, dovesse trovare ad affrontare situazioni che non riesce a gestire con le

proprie capacità: il socioterapeuta avrà la funzione di aiutare la riprogettazione di tali situazioni, l'elaborazione di interventi di tipo correttivo, di favorire la crescita della persona verso la sua autonomizzazione.

Il socioterapeuta viene inoltre riconosciuto, accreditato, e aggiornato dall'AIST come professionista abilitato a svolgere tale funzione e quella di Mediatore Relazionale in ambito Familiare, Sociale e Culturale attraverso l'iscrizione all'Albo privato della nostra Associazione.

Art.4

Il compito del socioterapeuta è quello di applicare - con competenza, responsabilità, coscienza ed indipendenza di giudizio - conoscenze fondate su teorie, metodi e tecniche propri della socioterapia e dell'analisi sociologica, nel rispetto delle persone coinvolte nel proprio lavoro e dal proprio lavoro, senza soggiacere ad interessi o avvalersi di posizioni di potere a vantaggio della sua attività professionale.

Nei limiti delle proprie capacità dovrebbe inoltre sviluppare ricerche per accrescere il sapere all'interno della disciplina.

Art.5

Nelle procedure di analisi e durante l'applicazione delle metodologie utili al proprio intervento specialistico, il socioterapeuta deve aver cura di spiegare la sua funzione professionale, così come la natura e gli obiettivi della sua attività.

Art.6

Nell'esercizio del suo ruolo professionale, il socioterapeuta non deve violare i principi e le leggi sulla privacy riguardanti le informazioni personali fornite dai singoli, dai gruppi, dalle organizzazioni o istituzioni durante i colloqui o comunque assunti con altri metodi di analisi e utilizzate per la pratica professionale, evitando che, per qualunque causa, si creino situazioni di obbligo o di manipolazione.

I socioterapeuti sono obbligati, secondo le norme adottate anche per altre professioni, al segreto professionale e devono rivendicare per sé il diritto al rifiuto di testimoniare se c'è da temere che, sulla base delle informazioni ricevute, gli informanti possano attendersi sanzioni.

Art.7

E' dovere del socioterapeuta far sì che la raccolta, l'utilizzazione e la divulgazione delle informazioni rilevate, anche se utili per la sua pratica professionale, non rechino pregiudizio alcuno, anche presunto, a coloro che le forniscono ed a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte, salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e all'anonimato.

A questo scopo devono essere protetti gli archivi di informazioni ed i dati raccolti sotto il vincolo del segreto o dell'anonimato.

Art.8

Il socioterapeuta rispetta i diritti, la dignità e il valore di tutte le persone e le aggregazioni, si sforza di eliminare i pregiudizi e qualunque forma di discriminazione.

Il socioterapeuta che adotta metodi e tecniche professionali volte a modificare o comunque influire sui comportamenti di individui, gruppi e comunità deve porre alla base del proprio intervento i valori del rispetto, della partecipazione, della trasparenza.

Egli deve rispettare le culture, le opinioni, le caratteristiche etniche e di genere di tutti gli attori coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'intervento e deve far sì che, sia per gli scopi che per le modalità, l'intervento venga svolto tenendo nella massima considerazione i valori di cui tali attori sono portatori.

Il socioterapeuta deve dichiarare all'utente la sua posizione nell'ambito dell'intervento, e garantire che gli strumenti scientifici da lui adottati, sia teorici che metodologici, sono propri della socioterapia e/o dell'analisi e della clinica sociologica senza invadere competenze esclusive di professioni regolamentate per legge, sia che si tratti di una posizione di intervento terapeutico, di analisi, di supporto, educativo, di formazione, di osservazione o di ricerca. Egli deve mantenere nel corso dell'intervento la posizione che è stata esplicitata inizialmente e, ove fosse necessario o ritenesse opportuno cambiare tale posizione, la modifica dovrà essere adeguatamente esplicitata, motivata e portata a conoscenza di tutte le persone coinvolte.

Quando le attività professionali riguardano terapie assistite dagli animali, il socioterapeuta si impegna ad evitare loro ogni forma di sofferenza e a rispettare la natura.

Art.9

Qualora per lo svolgimento del lavoro sia necessario l'apporto di altri specialisti, il socioterapeuta ha il diritto-dovere che essi siano qualificati e di sua fiducia: nei confronti dei collaboratori egli ha il dovere del rispetto, della promozione professionale, dell'equità nei compensi, del riconoscimento del loro contributo nelle pubblicazioni.

Art.10

Il socioterapeuta è responsabile dei risultati del proprio lavoro e delle modalità della loro divulgazione; nel rendere pubblici i suoi risultati il socioterapeuta indicherà le fonti, relative a studi e a strumenti di ricerca, che ha utilizzato e le collaborazioni di cui ha usufruito.

Art.11

Il socioterapeuta si impegna a dare il suo apporto scientifico per lo sviluppo della professione attraverso la ricerca, ed a migliorare il proprio livello professionale frequentando sistematicamente corsi di formazione e aggiornamento, sia interni all'associazione sia esterni purché offerti da fonti attendibili ed adeguate.

Nell'esercizio dell'attività di insegnamento e formazione è dovere del socioterapeuta presentare agli studenti le teorie e gli approcci propri della disciplina, così come è suo dovere rendere chiare le implicazioni deontologiche della professione.

RAPPORTI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI

Art.12

Il socioterapeuta che presta la sua opera deve dare notizia delle norme che regolano la sua professione ed osservare quanto previsto nel codice deontologico.

Il socioterapeuta deve rifiutare attività che contrastino tale codice e comunque che implicino la violazione dei doveri di indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone e dei gruppi.

Il socioterapeuta si impegna a denunciare agli organi competenti dell'AIST tutte le violazioni relative al presente codice deontologico di cui ha avuto riscontro, nonché tutte le manipolazioni derivanti dall'uso improprio della socioterapia.

Art.13

Nei confronti dei clienti/utenti, pubblici o privati, il socioterapeuta accetterà gli incarichi che corrispondano alle sue competenze specialistiche e potrà legittimamente avvalersi di forme di pubblicità e divulgazione della propria attività professionale consentite dalle leggi vigenti, mantenendo sempre in primo piano la discussione scientifica pubblica del proprio lavoro, facendo comunque sempre riferimento alla presente associazione professionale ed alle istituzioni ad essa collegate.

Per lo svolgimento del suo incarico di lavoro il socioterapeuta richiederà un compenso equo secondo le indicazioni fornite annualmente dal Direttivo dall'Associazione e pubblicate annualmente sul sito, non subordinato ad altra condizione che alla realizzazione del suo intervento professionale.

Art.14

I rapporti di lavoro del socioterapeuta con professionisti di altre discipline devono essere improntati ai principi della cooperazione e dell'integrazione disciplinare, senza perdere di vista le competenze specifiche e l'autonomia professionale di ciascuno.

Art.15

Il socioterapeuta ha l'obbligo di rispettare la dignità personale e il lavoro dei colleghi, esercitando liberamente la propria analisi critica, valorizzando, ogni qualvolta gli sia possibile, le competenze dei colleghi in campi specifici, diffondendo, se del caso e senza violare impegni di riservatezza, informazioni e strumenti di lavoro.

Art.16

Il socioterapeuta chiamato ad esprimere valutazioni, perizie o giudizi professionali su singoli o aggregazioni, compresi sistemi familiari, è tenuto ad esprimerle solo se basate sulla conoscenza diretta del contesto o su dati affidabili, ed a mantenersi sempre coerente con il presente codice deontologico nonché con gli obiettivi e le finalità della professione del socioterapeuta. Egli si impegna altresì a non accettare incarichi che non garantiscono la piena e continua conformità al presente codice.

Art.17

Il socioterapeuta che sia chiamato, nell'espletamento della professione, a valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali deve esprimere il suo giudizio in modo obiettivo attenendosi esclusivamente a criteri di qualificazione, competenza e preparazione.

Art.18

La professione del socioterapeuta, come prevista dall'*art. 5 comma 2 e 4* dello statuto dell'AIST, per essere riconosciuta da tale associazione o da associazioni ad essa collegate, prevede - normalmente e salvo differenti disposizioni valutate sul singolo caso dal Presidente o da una Commissione dallo stesso nominata - una formazione post-laurea a tale disciplina della durata di almeno 240 ore, comprensive di un periodo di tirocinio e di supervisione. Tale percorso deve essere comunque compiuto con corsi organizzati dall'AIST, o da scuole riconosciute, abilitate ed accreditate dalla stessa, valutato con un esame finale e certificato dall'AIST tramite rilascio dell'"Attestato di SocioTerapeuta", e si considera compiuto solo dopo l'iscrizione del candidato stesso come Socio Ordinario o Socio Aggregato a tale associazione. Tale percorso consente l'accesso, come notificato nello Statuto, alla professione di socioterapeuta secondo i canoni della nostra Associazione. Tale qualifica riconosce di diritto anche la funzione di Mediatore Relazionale (Familiare, Sociale e culturale).

L'Associazione si impegna a valutare attraverso periodiche sedute di supervisione, l'aderenza dell'attività professionale dei propri soci ai principi dell'Associazione medesima.

L'associazione si impegna a costituire ed a mantenere aggiornato un repertorio (Albo) del Socioterapeuta, in cui sono inseriti i dati dei professionisti - iscritti come Soci Ordinari (ST) ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale - che seguano con continuità e regolarità certificata i corsi di aggiornamento previsti dall'AIST .

Art.19

Il socioterapeuta non utilizza le persone di cui ha il controllo a proprio vantaggio personale, economico o professionale e tiene nei loro confronti un atteggiamento rispettoso.

IL CONSIGLIO DI DEONTOLOGIA

Art.20

Il Consiglio di Deontologia, composto dal Presidente e dal Collegio dei Probiviri, socioterapeuti di dichiarata fama, ha il compito di approfondire particolari situazioni che possano verificarsi nell'esercizio della professione avvalendosi anche delle competenze di altri professionisti esperti in campi che abbiano rilevanza per la professione del socioterapeuta. Si ritengono esclusi dalla funzione i membri del Consiglio di Deontologia ritenuti direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di valutazione.

Il Consiglio di Deontologia esamina altresì segnalazioni o reclami che vengano sollevati da colleghi o da altri soggetti in merito a problemi di correttezza deontologica, provvedendo all'applicazione del codice medesimo a casi specifici.

Art.20 bis – Sanzioni

Come previsto dall'Art. 7 dello Statuto dell'AIST, le sanzioni disciplinari sono in relazione e proporzionali alla(e) violazione(i) riscontrata(e), aggravata(e) in caso di reiterazione o di somma di infrazioni.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono:

- Richiamo verbale
- Biasimo scritto.
- Sospensione, resa pubblica, provvedimento temporaneo cautelativo
- Espulsione e cancellazione dal Repertorio.

Contro le sanzioni è previsto il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.21

I presenti articoli costituiscono per i soci una integrazione alle norme legislative e regolamentari, disciplinanti la professione del sociologo.

Devono essere osservati scrupolosamente e in perfetta buona fede dagli iscritti, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi secondo il precedente Art.20 bis, secondo la gravità delle infrazioni, abusi e atti comunque lesivi dell'Etica Professionale.

A tale scopo il Consiglio di Deontologia provvede ai sensi di legge e in base alle norme dell'Ordinamento della Professione di socioterapeuta.

Art.22

Il presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti e verrà adeguato alle leggi vigenti.

L'Associazione si adopererà affinché il Codice Deontologico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento della professione del socioterapeuta.

Il Segretario Nazionale

Maurizio Covarelli Federici

Il Presidente

Leonardo Benvenuti